



N. 76 106 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1662 104 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. / Rep.

IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

N. 36 107 Cron

Il Giudice di Pace di Rimini Dott. Antonio CORRADINO ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile n° 1662/2004 R.G. per opposizione a sanzione
amministrativa promossa da

[REDACTED] residente a Rimini Via Santa Chiara 71 rappresentato e
difeso dalla Dott.ssa Cristiana Rocchi con studio in Rimini Via Santa Chiara
68, come da delega.

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE di **[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'Ispettore **[REDACTED]**

OPPOSTO

Conclusioni per l'opponente

Previa sospensione, annullare il verbale N° 22456122/P del 21/4/04 elevato
dal Comando Polizia Municipale di **[REDACTED]**.

Conclusioni per l'amministrazione

Chiede il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16/09/04 **[REDACTED]** opponeva il verbale N°
22456122/P elevato nei suoi confronti in data 21/4/04 dalla Polizia

Municipale di ██████, per violazione degli artt. 158 comma 1° e 44 del c.d.s.,
per sosta sul marciapiede.

Osservava che al momento della elevazione del verbale egli si trovava
immobilizzato presso la propria abitazione avendo subito, nella serata
precedente, durante una partita di basket, una lesione alla caviglia sinistra,
come diagnosticato dal Reparto Ortopedia di urgenza di Rimini.

Dopo l'incidente, alcuni suoi compagni avevano provveduto a trasferire la sua
auto dal luogo di gioco, alle vicinanze della sua abitazione, essendo egli nel
frattempo al pronto soccorso.

Rilevava inoltre irregolarità formali nel verbale in quanto in esso era stato
omesso di indicare la modalità di parcheggio, indicando soltanto un "lato
opposto" senza precisare "opposto" rispetto a che cosa.

La mancata esatta individuazione non gli ha consentito di verificare la
fondatezza della contestazione e quindi agire nel rispetto del diritto di difesa.

Si costituiva il Comune di ██████, depositando comparsa di risposta,
sostenendo la regolarità della contestazione.

All'udienza del 25/1/06 veniva data lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da ██████ può essere accolto.

Infatti, tra le diverse lamentate irregolarità segnalata con il ricorso almeno una
è da ritenersi sussistente ed è relativa alla notifica eseguita a mani del portiere
dello stabile sito in Piazza Malatesta n° 21/B di Rimini, come da
documentazione allegata agli atti di causa.

Orbene, tale indirizzo non era affatto la residenza del ██████ che è in via
Santa Chiara N° 71 sempre di Rimini.

Nessuna notizia è pervenuta al ricorrente dell'avvenuta notifica dell'atto al portiere a mezzo di lettera raccomandata.

P.Q.M.

annulla il verbale N° 22456122/P del 21/4/2004 elevato dalla Polizia Municipale di ~~XXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~

Compensa le spese di lite.

Rimini, li 25/01/2006

Il Cancelliere

Il Cancelliere B3
(Giorgina Paola)

Il Giudice di Pace

(Dott. Antonio Corradino)

Depositato in Cancelleria 01 FEB. 2007

Il Cancelliere

Il Cancelliere B3
(Giorgina Paola)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

Avviso di deposito di sentenza civile

(Art. 133 C.P.C.)

Il Cancelliere del suddetto Ufficio,

AVVISA

I Sigg.:

- 1) Avv. Cristiana Rocchi
- 2) Avv. Sindaco del Comune di ~~_____~~
- 3) Avv.
- 4) Avv.
- 5) Avv.

che il giorno 01 FEB. 2007
pronunciata dal G. di P. Dott. Antonio Corradino

proc. di ~~_____~~
proc. di Sindaco del Comune di ~~_____~~
proc. di
proc. di
proc. di

316

è stata depositata in questa Cancelleria la sentenza
nella causa civile fra le parti sopra indicate.

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

P.Q.M.

annulla il verbale N° 22456122/P del 21/4/2004 elevato dalla Polizia Municipale di Rimini nei confronti di Cangini Filippo.
Compensa le spese di lite.
Rimini, li 25/01/2006

IL CANCELLIERE

(Cangini Paola)

5/2/02
Rocca
& people

018

